

Regolamento concernente i corsi di perfezionamento e di aggiornamento dei docenti

I. Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 - I corsi di perfezionamento e di aggiornamento hanno lo scopo di incoraggiare e di aiutare i docenti nello svolgimento della loro attività educativa, di approfondire e completare la formazione generale e pedagogica, di arricchire le esperienze professionali attraverso lo studio di nuove tendenze, di metodi e mezzi nel campo pedagogico o didattico, di facilitare la sperimentazione e l'introduzione di nuovi programmi.

Principio

Art. 2 - Il perfezionamento e l'aggiornamento dei docenti di ogni ordine e grado avviene attraverso la frequenza di corsi obbligatori, di corsi raccomandati o di corsi facoltativi, organizzati dal Dipartimento della pubblica educazione (detto in seguito: Dipartimento) o da altri enti, e mediante la copertura delle spese o lo stanziamento di sussidi.

II. Definizione

Corsi obbligatori

Art. 3 - Il Dipartimento può dichiarare obbligatoria la frequenza di determinati corsi, in particolare di quelli connessi con l'introduzione di nuovi mezzi didattici, di nuovi programmi e di nuove metodologie.

Corsi raccomandati

Art. 4 - Il Dipartimento, per il tramite della Sezione pedagogica o della Sezione per la formazione professionale, può raccomandare la partecipazione a determinati corsi, organizzati dal Dipartimento stesso o da altri enti.

Corsi facoltativi

Art. 5 - I corsi di perfezionamento facoltativi, non considerati né obbligatori né raccomandati ai sensi degli art. 3 e 4, sono corsi organizzati da altri enti, segnalati spontaneamente dai docenti e aventi diretto riferimento con la specifica attività del docente.

Programma

Art. 6 - Il programma dei corsi obbligatori è fissato dal Dipartimento.

Gruppi di studio

Art. 7 - Nell'ambito del perfezionamento professionale dei docenti, il Dipartimento può favorire e subsidiare la creazione di gruppi di studio per l'analisi di problemi scolastici.

III. Finanziamento

Corsi obbligatori

Art. 8 - Le spese di organizzazione dei corsi obbligatori sono interamente a carico dello Stato; ai partecipanti sono rimborsate le spese di trasferta secondo il Decreto esecutivo che regola le indennità per i viaggi di servizio, del 15 dicembre 1972.

Corsi raccomandati

Art. 9 - Ai partecipanti ai corsi raccomandati dal Dipartimento sono riconosciuti:

- le indennità previste dal citato decreto del 15 dicembre 1972 se il corso ha una durata massima di 3 giorni; un sussidio di fr. 40.— al giorno, per un periodo massimo di 18 giorni ogni anno, di cui al massimo 6 giorni effettivi di scuola, per i corsi di durata superiore ai 3 giorni;
- il rimborso integrale delle spese di viaggio anche per i corsi che si svolgono all'estero;
- il rimborso delle tasse d'iscrizione.

Corsi facoltativi

Art. 10 - Ai partecipanti a corsi facoltativi sono concessi:

- un sussidio di fr. 40.— al giorno per i docenti di nomina cantonale, rispettivamente fr. 20.— per i docenti di nomina comunale, per un periodo massimo di 18 giorni ogni anno, durante le vacanze;
- il rimborso delle spese di viaggio (nel Cantone: biglietto ferroviario II classe; fuori Cantone: biglietto ferroviario I classe) unicamente per percorsi su territorio svizzero.
Se il corso si svolge all'estero, è rimborsata la spesa del biglietto ferroviario sino al confine, per la via più breve;
- il rimborso totale o parziale delle tasse di iscrizione.

Altre forme di finanziamento

Art. 11 - Borse di studio o altre forme di partecipazione finanziaria sono da dedurre dalle indennità e dai sussidi.

Limiti di frequenza sussidiata e periodo di computo

Art. 12 - Il limite di 18 giorni annuali per i corsi sussidiati si applica cumulativamente ai corsi raccomandati e ai corsi facoltativi.

Il limite di 6 giorni di corso durante i giorni effettivi di scuola si applica cumu-

lativamente ai corsi obbligatori e ai corsi raccomandati.

Quale periodo di computo vale l'anno scolastico inteso dal 1. settembre al 31 agosto.

IV. Autorizzazione

Autorizzazione

Art. 13 - L'autorizzazione a partecipare ai corsi raccomandati e ai corsi facoltativi deve essere richiesta tramite l'apposito formulario, ottenibile presso la Sezione amministrativa del Dipartimento.

La domanda deve essere presentata, per la via di servizio, con almeno due mesi di anticipo; entro 5 giorni l'istanza competente provvede a trasmetterla agli uffici del Dipartimento.

La risposta al richiedente è data entro un mese dalla presentazione della domanda.

V. Rapporto e rimborso spese

Rapporti

Art. 14 - I partecipanti a corsi di perfezionamento raccomandati o facoltativi sono tenuti a presentare un rapporto individuale al competente Ufficio della Sezione pedagogica o della Sezione per la formazione professionale.

Il rapporto deve contenere:

- un'esauriente descrizione del corso;
- una riflessione critica sull'oggetto trattato;
- le possibilità di applicazione didattica nelle nostre scuole.

Al rapporto è da aggiungere il resoconto finanziario, facendo uso dell'apposito formulario.

VI. Disposizioni finali

Art. 15 - Il presente regolamento abroga la ris. dip. N. 27 del 1.4.1968 nonché tutte le precedenti disposizioni contrarie o incompatibili ed entra in vigore con il 1. gennaio 1974.

Autorizzazione per iscriversi a seminari e a corsi estivi

Ai docenti che partecipano a seminari e a corsi estivi lo Stato può concedere le indennità previste per i corsi di aggiornamento (cfr. regolamento pubblicato qui a lato).

Anche per questi corsi è necessario presentare richiesta preventiva, nei termini e nella forma indicati dal regolamento, usando il formulario di autorizzazione depositato presso le direzioni scolastiche e gli ispettoriati.



INNOVAZIONE
SA

Lugano Bellinzona Locarno Ascona Chiasso Mendrisio Biasca Faido Airolo

*non tantum scholae
sed etiam vitae*